

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce il certificato COVID digitale dell'UE, il cui obiettivo è comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19, un risultato negativo a un test o è guarito dall'infezione, con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari.
- (2) Affinché il certificato COVID digitale dell'UE sia operativo in tutta l'Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 ⁽²⁾, che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell'UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile.
- (3) Molti Stati membri hanno già annunciato o hanno già iniziato a somministrare dosi aggiuntive di vaccini anti COVID-19 rispetto alla serie di vaccinazione primaria standard, ovvero la serie di vaccinazione destinata a fornire sufficiente protezione nella fase iniziale, in particolare alle persone che potrebbero non aver risposto adeguatamente alla serie di vaccinazione primaria, e stanno prendendo in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo per le persone che hanno risposto adeguatamente alla vaccinazione primaria. In tale contesto, il 1° settembre 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato considerazioni provvisorie in materia di salute pubblica per la somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino anti COVID-19 ⁽³⁾.
- (4) Il 4 ottobre 2021 il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali ha concluso che alle persone con sistemi immunitari gravemente indeboliti può essere somministrata una dose aggiuntiva dei vaccini anti COVID-19 Comirnaty e Spikevax almeno 28 giorni dopo la seconda dose ⁽⁴⁾. Il comitato ha inoltre valutato i dati di Comirnaty che mostrano un aumento dei livelli di anticorpi a seguito della somministrazione di una dose di richiamo circa 6 mesi dopo la seconda dose in persone di età compresa tra 18 e 55 anni. Sulla base di tali dati, il

⁽¹⁾ GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

⁽³⁾ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-vaccine-doses>

⁽⁴⁾ <https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters>

